

dati epidemiologici disponibili sulla dermatite nodulare contagiosa in Europa fino al 2016 suggeriscono che le campagne di vaccinazione di massa contro la dermatite nodulare contagiosa, ove attuate correttamente, hanno consentito di tenere sotto controllo la malattia prevenendo l'insorgenza di nuovi focolai. Tali risultati confermano quelli di un precedente parere urgente sulla dermatite nodulare contagiosa, adottato dall'EFSA il 29 luglio 2016 <sup>(1)</sup> (parere dell'EFSA del 2016), nel quale si perviene alla conclusione che la vaccinazione di massa è la misura più efficace nella lotta contro la dermatite nodulare contagiosa, in particolare se la protezione degli animali vaccinati è iniziata già prima dell'insorgenza della malattia, segnatamente mediante vaccinazione preventiva.

- (5) Come confermato dal parere dell'EFSA del 2016 e dalla relazione dell'EFSA del 2017, l'efficacia delle recenti campagne di vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa indica che i bovini opportunamente vaccinati possono essere spostati da una «zona immune grazie a vaccinazione» di uno Stato membro a un altro Stato membro o paese terzo oppure all'interno della «zona immune grazie a vaccinazione» o della «zona infetta» dello stesso Stato membro ricorrendo a norme meno restrittive. Per lo stesso motivo norme meno restrittive dovrebbero applicarsi agli spostamenti di vitelli non vaccinati nati da femmine vaccinate, quando essi sono spostati all'interno della stessa zona dello stesso Stato membro. Allo stesso modo dovrebbero applicarsi norme meno restrittive agli spostamenti di bovini e ruminanti selvatici in cattività non vaccinati all'interno della stessa «zona immune grazie a vaccinazione» dello stesso Stato membro, quando sono importati da Stati membri o paesi terzi o zone degli stessi non soggetti a restrizioni relative alla dermatite nodulare contagiosa, in quanto tali tipologie di spostamenti possono essere considerate a basso rischio per la diffusione della malattia.
- (6) La Croazia, la Bulgaria e la Grecia, i tre Stati membri che attualmente praticano la vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa e che figurano nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2016/2008, hanno chiesto che la decisione di esecuzione sia modificata, in particolare gli articoli 4, 5 e 6, al fine di introdurre norme meno restrittive per gli spostamenti di bovini e ruminanti selvatici in cattività vaccinati, sottoposti a rivaccinazione, nonché per gli spostamenti di vitelli non vaccinati nati da femmine vaccinate. Inoltre la Croazia ha richiesto norme meno restrittive per gli spostamenti di bovini e ruminanti selvatici in cattività non vaccinati originari degli Stati membri o di paesi terzi o zone degli stessi non soggetti a restrizioni a motivo della conferma della presenza della dermatite nodulare contagiosa o della vaccinazione contro tale malattia.
- (7) Il rischio di diffusione della dermatite nodulare contagiosa a causa degli spostamenti di bovini e ruminanti selvatici in cattività vivi vaccinati contro la dermatite nodulare contagiosa è più elevato quando ad essi viene somministrata una vaccinazione per la prima volta rispetto a quando vengono rivaccinati mentre sono ancora immuni grazie alla vaccinazione precedente. Analogamente, il rischio di diffusione della dermatite nodulare contagiosa è più elevato quando tutti gli animali dell'azienda di origine sono stati vaccinati per la prima volta rispetto a quando nella stessa azienda gli animali presenti vengono rivaccinati mentre sono ancora immuni grazie alla vaccinazione precedente. È pertanto opportuno operare una distinzione tra le restrizioni applicabili in ciascuna delle summenzionate situazioni, tenendo conto della durata dell'immunità indotta dai vaccini contro la dermatite nodulare contagiosa in conformità alle istruzioni dei fabbricanti di vaccini.
- (8) È pertanto opportuno modificare le prescrizioni relative alle deroghe e alle condizioni speciali per la spedizione di bovini e ruminanti selvatici in cattività vivi dalle «zone immuni grazie a vaccinazione» e dalle «zone infette» e all'interno delle stesse e di conseguenza gli articoli 4, 5, 6 e 12 della decisione di esecuzione (UE) 2016/2008.
- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 è così modificata:

1) all'articolo 4, il paragrafo 1 è così modificato:

a) alla lettera a), il punto i) è sostituito dal seguente:

«i) gli animali sono stati vaccinati contro la dermatite nodulare contagiosa almeno 28 giorni prima della data di spedizione, a tale data sono ancora nel periodo di immunità indicato dal fabbricante del vaccino e provengono da un'azienda di origine in cui sono rimasti per almeno 28 giorni. In tale azienda di origine tutti gli animali delle specie sensibili sono stati vaccinati contro la dermatite nodulare contagiosa almeno 28 giorni prima della data di spedizione e a tale data sono ancora nel periodo di immunità indicato dal fabbricante del vaccino o nel periodo di immunità indotto dalla vaccinazione precedente o dall'immunità materna;»;

<sup>(1)</sup> EFSA Journal (2016); 14(8):4573.

